



## COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA

~ Servizio Amministrativo ~

### AVVISO ex art.50 D.Lgs 36/2023

Questo Comando avente sede nella Legione Carabinieri Sicilia - fatta salva la possibilità di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e delle ditte e dei soggetti aderenti al relativo Mercato Elettronico della P.A. in ossequio all'art. 1 commi 449 e 450 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - potrebbe procedere, ai sensi dell'art. 50 co.1 del D. Lgs 36/2023 nel **corso dell'anno 2024**, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni e servizi nei settori e categorie merceologiche indicate all'art.3 del *Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Albo dei fornitori*, e relativo "allegato A" pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti" del sito istituzionale ([www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it))

**Le imprese interessate** ad essere invitate ai lavori/servizi ed alle acquisizioni che avranno luogo di volta in volta nel corso dell'anno 2024 **dovranno presentare l'istanza** - scaricabile dal [sito www.carabinieri.it](http://sito.www.carabinieri.it) **al link "le gare d'appalto"**, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, **allegandovi - pena la nullità dell'istanza medesima - la documentazione ivi richiesta.** Ai fini degli inviti verranno prescelte, preferibilmente, le ditte iscritte al MEPA.

L'istanza e l'acclusa documentazione - che non vincolano l'A.M. - dovrà pervenire **solo a mezzo posta elettronica certificata** entro all'indirizzo di posta elettronica - [tpa30770@pec.carabinieri.it](mailto:tpa30770@pec.carabinieri.it) indicando in oggetto la dicitura **"ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 2024"**.

Le imprese già iscritte in virtù di precedente istanza dovranno rinnovare la stessa entro e non oltre il 31.01.2024.

La Stazione appaltante procederà alla valutazione delle istanze ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sopra citato.

F.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO